

Publicato il 21/01/2022

N. 00033/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01117/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2014, proposto da:

Il Lido S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Ballero e Stefano Ballero, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n.76;

contro

Comune di Cagliari, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale dell'Ente, via Roma n. 145;

per la condanna:

- dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei danni derivanti dal fatto di avere ridotto, nell'anno 2013, il numero di giornate lavorative e l'orario relativo all'attività esercitata, con una conseguente riduzione dell'utile d'impresa rispetto agli anni successivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 17 maggio 2013 Il Lido S.r.l., società che gestisce il noto stabilimento balneare sul litorale di Cagliari, aveva presentato al Comune una DUAP per la variazione dell'utilizzo della sala interna e della terrazza (c.d. "Rotonda") al fine di poterle utilizzare come sale da ballo.

In data 31 maggio 2013 si era espresso positivamente il Comitato Comunale di Vigilanza Lavori e Pubblico Spettacolo, ancorché riservandosi un successivo sopralluogo e richiedendo alla società interessata alcuni documenti integrativi, poi inseriti nella piattaforma SUAP in data 5 giugno 2013.

In data 7 giugno 2013 si era riunita la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 1, comma 25, della legge Regione Sardegna 25 marzo 2008, n. 3, senza la materiale partecipazione del Servizio Cultura e Spettacolo e del Servizio Edilizia Privata del Comune, i quali avevano, però, inviato i rispettivi pareri, in particolare: - il Servizio Edilizia Privata, con nota 7 giugno 2013, n. 130522, aveva espresso parere positivo rilevando la conformità della richiesta di variazione dell'utilizzo della terrazza e della sala interna a progetti già precedentemente approvati dal Comune; - il Servizio Cultura e Spettacolo, con nota 5 giugno 2013, n. 12874, aveva espresso parere positivo, ancorché prescrivendo un orario di chiusura del locale diverso da quello indicato dall'interessata -alle 4 del mattino per la sala interna e alle 2 del mattino per la terrazza- a tutela della quiete pubblica.

Con successiva nota 20 giugno 2013, n. 141687, lo stesso Servizio Cultura e Spettacolo aveva, però, modificato detto parere nel senso di autorizzare il funzionamento del locale, sia all'interno che all'esterno, sino alle 4 del mattino, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina normativa sulle emissioni acustiche.

A sua volta il Servizio Edilizia Privata, con nota 25 giugno 2013, n. 14417, aveva modificato il proprio precedente parere, questa volta, in termini negativi, escludendo che la terrazza potesse essere utilizzata come sala da ballo e ciò sul presupposto che l'originaria destinazione fosse a "Belvedere" e che non fosse possibile modificarla in una diversa attività ("Discoteca") non consentita dall'art. 30 delle NTA del P.U.C. vigente; per giustificare il proprio precedente parere positivo il Servizio aveva, altresì, osservato che in una delle tavole progettuali presenti in atti la terrazza risultava indicata come "pertinenza" e che questo lo aveva erroneamente indotto a ritenere che, con la propria domanda, la società interessata intendesse destinare a discoteca soltanto la sola sala interna.

A seguito di successivo sopralluogo svolto dal Comitato Comunale di Vigilanza Lavori e Pubblico Spettacolo era stata nuovamente convocata la Conferenza di servizi in data 5 luglio 2013, in occasione della quale il Servizio Edilizia Privata aveva condizionato il proprio parere positivo al fatto che fosse utilizzata come discoteca soltanto la sala interna, a tal proposito rilevando -oltre al difetto di autorizzazione paesaggistica su alcune opere edilizie previste sulla terrazza- la difformità tra la proposta attività di discoteca e l'art. 30 delle N.t.A. del P.U.C. vigente; all'esito la stessa Conferenza era stata aggiornata per acquisire ulteriori chiarimenti dalla società interessata sull'utilizzo cui intendeva destinare la terrazza.

In data 5 luglio 2013 l Comitato Comunale di Vigilanza Lavori e Pubblico Spettacolo aveva, poi, svolto un ulteriore sopralluogo, limitato soltanto alla sala interna, giudicandola idonea allo svolgimento dell'attività da ballo richiesta.

Con note del 9 e 11 luglio 2013 Il Lido S.r.l. aveva ribadito il proprio intento di utilizzare anche la terrazza per l'attività di discoteca e con successiva nota del 12 luglio 2013 aveva, altresì, richiesto che, nelle more dell'esame della DUAP sopra descritta, fosse adottato, quanto meno, un provvedimento autorizzativo limitato alla sala interna.

A tal fine il SUAP comunale, con nota del 17 marzo 2013, aveva richiesto una rettifica formale della DUAP e dei relativi allegati tecnici, mentre con successiva nota dell'11 novembre 2013 il Servizio Edilizia Privata aveva confermato il proprio parere negativo sul cambio di destinazione d'uso della terrazza.

A quel punto la ricorrente aveva proposto innanzi a questo Tribunale un primo ricorso, iscritto a ruolo con R.G. n. 886/2013, con cui aveva contestato la mancata definizione della DUAP con provvedimento espresso, poi definito con sentenza di questa Sezione 5 febbraio 2014, n. 102, con cui il Comune era stato condannato a concludere il procedimento con provvedimento espresso, sul presupposto che *“quanto meno a partire dal 12 luglio 2013 il Comune disponeva di tutti gli elementi che esso stesso, nel corso dell'istruttoria, aveva ritenuto necessari ai fini della decisione”*.

Con determinazione 7 febbraio 2014, n. 1227/2014 il Dirigente del Servizio SUAP del Comune di Cagliari aveva respinto la proposta di mutamento di destinazione della sala interna e della terrazza, ribadendo le motivazioni espresse dal Servizio Edilizia Privata nel corso del procedimento.

La società aveva impugnato tale provvedimento di rigetto con ricorso R.G. n. 273/2014, poi deciso da questa Sezione con sentenza di accoglimento 20 maggio 2014, n. 371, che aveva:

- evidenziato l'eccessiva genericità del rilievo sollevato dall'Amministrazione comunale sulla presenza di alcune opere soggette ad autorizzazione paesaggistica, indicate nella nota del Servizio edilizia 20 aprile 2014 quali *“pedana, diffusori, impianti luci ed elettrici esterni, tralicci di sostegno degli impianti, arredi fissi quali divani e bar, etc.”* (cfr. memoria difensiva di parte ricorrente in data 3 maggio 2014), le quali, peraltro, già per come definite, apparivano tutte *“prive di quella stabilità che costituisce condizione indispensabile per sottoporle al regime dell'autorizzazione paesaggistica”* (così, testualmente, in sentenza);

- confutato l'ulteriore assunto comunale secondo cui il proposto mutamento di destinazione d'uso della terrazza da *“Belvedere”* in *“Discoteca”* trovasse ostacolo nell'art. 30 delle NTA del PUC di Cagliari, indicante le condizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici, in quanto (così testualmente in sentenza) *“le locuzioni dianzi citate non corrispondono a “classi di destinazione d'uso” giuridicamente rilevanti ai fini della vigente normativa urbanistica, trattandosi di semplici “nozioni descrittive dell'utilizzo di fatto” dell'immobile considerato, eventualmente rilevanti sotto i diversi profili della prevenzione incendi, della sicurezza dei locali, etc., che non sono però in discussione nel presente giudizio; in questo senso depongono sia il fatto notorio e incontestato che la stessa terrazza è stata per decenni utilizzata come “discoteca” (precisamente come “pista esterna” del locale da ballo presente nella parte coperta del fabbricato) sia il fatto che una terrazza, per definizione, costituisce pertinenza della superficie coperta cui accede e della quale per regola mutua la destinazione urbanistica”*;

- ritenuta, pertanto, fondata la censura di *“difetto di istruttoria e di motivazione, fermo restando che ove la ricorrente dovesse successivamente realizzare opere giuridicamente riconducibili al regime dell'autorizzazione paesaggistica la mancanza della stessa comporterebbe ovviamente l'illiceità della relativa condotta sotto diversi profili e la relativa sanzionabilità”*.

A seguito di tale pronuncia il SUAP ha nuovamente convocato in data 13 giugno 2014 la competente Conferenza di Servizi, la quale ha preso atto del parere favorevole, nel frattempo, espresso (anche sulla terrazza) dalla Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo in data 10 giugno 2014, nonché del parere espresso in pari data dal Servizio Edilizia Privata *“favorevole alla “variazione di attività esistente e avvio di attività di intrattenimento e svago (Discoteca) – piano terra e terrazza nell’immobile ubicato in viale Poetto 41 a Cagliari, con le seguenti precisazioni: qualora le opere previste per l’allestimento della terrazza di pertinenza della discoteca fossero giuridicamente riconducibili al regime di autorizzazione paesaggistica in quanto tali da alterare per un tempo significativo lo stato dei luoghi (come installazione di gazebo, coperture e altre attrezzature complementari con carattere di permanenza, anche solo stagionale, legate alle finalità di cui sopra) tali opere verranno considerate illegittimamente realizzate con la conseguente adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori del caso”*.

All’esito della Conferenza, il Dirigente del SUAP ha adottato la determinazione 13 giugno 2014, n. 5829, con cui ha positivamente esitato la DUAP proposta da Il Lido S.r.l.

Con il ricorso ora in esame, ricorso avviato alla notifica in data 31 ottobre 2014, Il Lido S.r.l. ha chiesto la condanna del Comune di Cagliari alla rifusione del danno da mancato guadagno subito a causa dell’illegittimo ritardo con cui lo stesso Comune ha autorizzato la destinazione a discoteca della terrazza e della sala interna, esattamente nel periodo tra il 17 giugno 2013 (termine entro cui il Comune avrebbe dovuto positivamente esitare la DUAP) e il 14 giugno 2014 (data di rilascio del relativo provvedimento favorevole).

Si è costituito in giudizio il Comune di Cagliari, contestando la fondatezza del ricorso.

Con ordinanza 12 marzo 2021, n. 174, il Collegio ha, prima di tutto, preso atto della diversa posizione delle parti in ordine alla richiesta risarcitoria, evidenziando quanto segue:

- parte ricorrente sostiene che il ritardo del Comune nel rilascio del richiesto provvedimento autorizzativo, avendole impedito l’organizzazione di serate danzanti per circa un anno e anche in piena stagione estiva (da giugno 2013 a giugno 2014), le abbia cagionato un danno da mancato guadagno non inferiore a euro 127.786,6 (pari alla differenza tra l’utile dell’anno 2013, di euro 33.270,40, e l’utile dell’anno 2014, pari a euro 161.057,00) o, in via subordinata, non inferiore a euro 58.232,12 (pari alla differenza tra l’utile dell’anno 2013 e la media degli utili relativi ai successivi 5 anni, pari a euro 91.502,52); a supporto di tale prospettazione la stessa ricorrente ha versato in atti una consulenza di parte redatta da un dottore commercialista e la relativa documentazione contabile, comprensiva dei bilanci relativi ai vari anni di esercizio; - il Comune contesta tale quantificazione del danno risarcibile, rilevando, in primo luogo, che la ricorrente, nel periodo di riferimento, era, comunque, autorizzata a svolgere serate musicali, ancorché non danzanti e con orario di chiusura anticipato rispetto a quanto richiesto, il che, peraltro, corrispondeva all’esigenza di “bilanciare” l’interesse privato della stessa società con quello alla tutela della quiete pubblica, per cui il relativo danno non potrebbe considerarsi ingiusto, nonché evidenziando che, sempre in quel periodo, la ricorrente aveva svolto (abusivamente) l’attività di discoteca in alcune specifiche serate, come da verbali di contestazione elevati a suo carico dal Corpo di Polizia Municipale, n. 5991 e n. 5970 del 7 settembre 2012, nonché da ordinanza 11 settembre 2013, n. 203883, con cui il competente Ufficio comunale aveva disposto la cessazione di tale attività abusiva;

- profilo, quest’ultimo, sul quale la ricorrente ribatte che nel quantificare il danno risarcibile nei termini sopra descritti avrebbe già stralciato le somme incassate comunque nel periodo di riferimento, ipotizzando una differenza negativa di circa 10.000 euro tra i profitti di ciascuna delle

serate singolarmente autorizzate e quelli che avrebbe conseguito se l'attività fosse stata svolta come richiesto in DUAP, cioè con chiusura alle 4 del mattino e potendo far ballare i propri clienti.

Alla luce di tali contrastanti prospettazioni delle parti, con la stessa ordinanza sopra citata il Collegio ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di individuare elementi utili e quanto più possibile oggettivi per la verifica e quantificazione del danno lamentato dalla ricorrente, affidando il relativo incarico al dott. commercialista Tullio Conti, ponendo a carico di entrambe le parti, nella misura di euro 2.000 ciascuna, la somma spettante allo stesso consulente a titolo di anticipazione e rinviando la trattazione della causa all'udienza del 15 dicembre 2021.

Ottenuta una proroga del termine per l'espletamento dell'incarico, il perito ha depositato l'elaborato tecnico in data 6 dicembre 2021.

È seguito lo scambio di memorie con cui ciascuna delle parti ha ulteriormente argomentato le rispettive tesi.

Il consulente tecnico ha, poi, versato in atti copia della parcella.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2022 la causa è stata definitivamente assunta in decisione.

DIRITTO

Deve, prima di tutto, esaminarsi un'eccezione di carattere formale sollevata dalla difesa comunale, la quale, nella propria memoria difensiva del 10 dicembre 2021, ha evidenziato che *“il Consulente Tecnico d'ufficio non ha preso in alcuna considerazione le richieste formulate dal CTP nominato nell'interesse dell'Ente, dott. Massimiliano Testa, il quale, dopo avere ricevuto la bozza di relazione, in data 11 novembre 2021, ha trasmesso una PEC con la quale chiedeva l'avvio del contraddittorio obbligatorio. Contraddittorio che non vi è stato poiché la predetta PEC è rimasta priva di riscontro. Nella PEC, che si deposita in atti, il dott. Testa evidenziava la necessità di prendere visione della documentazione al fine di poter svolgere in maniera esaustiva le proprie osservazioni. Sussistendo una palese violazione del diritto di difesa la CTU deve essere dichiarata nulla. In subordine, si chiede a questo Ecc.mo Giudice di valutare l'eventuale richiamo del Consulente per la corretta instaurazione del contraddittorio. In ogni caso si contestano, sin da ora, le conclusioni cui è giunto il CTU nel proprio elaborato ed i parametri valutativi utilizzati per la determinazione dell'entità dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente”*.

Tale prospettiva non è condivisibile.

Risulta dall'esame degli atti che lo schema di relazione peritale è stato inviato dal consulente tecnico d'ufficio ai consulenti di parte, mediante regolare PEC, in data 12 ottobre 2021, a partire dalla quale ha cominciato a decorrere *“il termine di giorni 30 (trenta) della ricezione dello schema di relazione”*, entro il quale *“i consulenti tecnici di parte dovranno far pervenire al consulente tecnico d'ufficio le loro eventuali osservazioni e conclusioni”*: così, testualmente, l'ordinanza n. 174/2021 con cui è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio.

Pertanto il giorno 11 novembre 2021, in cui il tecnico di parte pubblica ha trasmesso al CTU le richieste cui ha fatto riferimento la difesa del Comune, era anche l'ultimo a disposizione per inviare le proprie *“osservazioni e conclusioni”*, il che, però, il consulente comunale concretamente non ha fatto, essendosi limitato (come può evincersi dalla lettura della stessa PEC sopra citata, cui si fa rinvio: vedi doc. 55 prodotto dalla difesa comunale in data 10 dicembre 2021) a richiedere la visione e copia di documenti (che avrebbe dovuto esaminare, ovviamente, prima della scadenza del

termine finale previsto per l'invio delle conseguenti osservazioni) e a indicare in termini del tutto generici alcuni aspetti che riteneva meritevoli di approfondimento (molti dei quali, peraltro, anche estranei ai quesiti perché rientranti nella sfera di valutazione riservata all'organo giudicante), senza muovere alcun concreto rilievo sul contenuto dello schema di relazione ricevuto dal perito, il quale, pertanto, non poteva che tralasciare delle richieste siffatte e procedere senz'altro al deposito formale dell'elaborato peritale, in tal modo rispettando le tempistiche stabilite nell'ordinanza di conferimento dell'incarico; del resto è evidente che se, invece, si consentisse ai consulenti di parte di "riaprire l'istruttoria" all'ultimo giorno utile mediante richieste generiche (invece che formulando rilievi puntuali) si finirebbe per avvallare delle modalità dilatorie e sostanzialmente elusive dei termini prestabiliti, con la conseguente violazione dei principi di tempestiva conclusione del processo e di parità delle armi.

Ciò posto, e passando all'esame dei profili di merito della controversia, il Collegio reputa fondata la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, nei termini e per le ragioni che si passa a esporre.

Deve, in apice, ribadirsi l'ingiustizia del danno patito da Il Lido S.r.l., la quale, come già si è ampiamente evidenziato nei precedenti provvedimenti giurisdizionali, aveva presentato una DUAP - per l'esercizio di attività "Discoteca" nella sala interna e nella terrazza pertinenziale esterna dello stabilimento- che il Comune aveva accolto solo con notevole ritardo e dopo due distinte pronunce di questa Sezione: si è, dunque, in presenza di un ritardo ingiustificato nella definizione del procedimento la cui sostanziale ingiustizia trova diretta conferma nelle citate pronunce pregresse e nelle stesse determinazioni finali di accoglimento adottate dall'amministrazione resistente.

Quanto, poi, alla certa esistenza di un danno ricollegabile a tale ritardo e alla quantificazione dello stesso, non vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio - il quale ha lo quantificato nella somma complessiva di euro 65.000, al netto di interessi e rivalutazione- essendo il perito giunto a tali conclusioni sulla base di un percorso argomentativo esaustivo e convincente.

In particolare dalla lettura della perizia si evincono i seguenti profili fondamentali:

- chiamato a verificare un danno da "mancato guadagno", dunque un valore ipotetico, il perito ha (necessariamente) utilizzato per la sua ricostruzione un sistema induttivo basato sui principi del controllo di gestione, tecnica che consente di ricostruire la "*performance* aziendale potenziale" -nel caso specifico quella legata all'attività alla discoteca se la stessa fosse stata tempestivamente consentita- partendo da elementi oggettivi quali i ricavi e i costi imputabili alla medesima attività negli anni in cui la stessa è stata realmente svolta;

- nell'esaminare, in particolare, i ricavi, il perito ha verificato, come illustrato in apposito prospetto riepilogativo, l'importante incidenza, negli altri anni di riferimento, proprio dei ricavi della discoteca sull'intero volume d'affari della società, "*mediamente il 17.20% del fatturato complessivo con una punta del 26% nell'anno 2014*";

- nel ricostruire, invece, i costi imputabili all'attività in questione, il perito ha proceduto a un puntuale esame -oltre che dei bilanci, i quali non recavano evidenza specifica dei costi relativi al personale dipendente adibito alla discoteca- delle relative voci di costo legate al "*lavoro occasionale accessorio*" presenti nel conto economico della società, anche alla luce di un "prospetto riepilogativo" dei costi relativi ai lavoratori stagionali utilizzati nel periodo dal 2013-2018 che il perito ha ricevuto dal consulente tecnico di parte della ricorrente e che ha, poi, messo a disposizione delle parti;

- poiché la documentazione sopra descritta evidenziava, comunque, *“una certa commistione fra costi relativi all’attività principale e alle attività accessorie quali bar, ristorazione e discoteca per cui non sarebbe stato possibile individuare correttamente i valori ascrivibili alla sola attività di “discoteca”, il perito ha distinto, tra le diverse voci di costo ivi indicate, quelle relative a costi fissi (cioè indipendenti dal fatturato annuale) da quelle relative a costi variabili (cioè legati al fatturato), nonché i costi diretti (cioè riferibili a un determinato bene o prodotto finito) da quelli indiretti (cioè non riferibili a un singolo bene o prodotto finito in quanto relativi all’attività aziendale nel suo complesso, come, per l’appunto, i costi del personale);*

- inoltre ha tenuto conto, quale ulteriore criterio di analisi e riscontro, dell’andamento dell’emissione dei biglietti omaggio per l’ingresso in discoteca, per i quali la normativa *ratione temporis* stabiliva un tetto massimo pari al 5% della capienza comunicata nel permesso di apertura dell’evento esente da IVA, applicata, invece, ai ricavi sui biglietti ulteriori rispetto a quel tetto, ragion per cui il CTU ha considerato il numero complessivo di biglietti omaggio emessi dal gestore quale indice obiettivamente significativo *“per verificare l’andamento e la buona riuscita di una serata”*.

Sulla base di tali criteri e delle verifiche espletate alla luce degli stessi concrete, il perito ha, infine, redatto delle apposite tabelle descrittive dell’andamento delle diverse grandezze economiche rilevanti a fini di causa negli anni di riferimento (vedi pagg. 15-19 della perizia), giungendo a delle conclusioni che si riportano testualmente nelle parti essenziali: - *“l’attività del “ramo d’azienda” quale discoteca della società come sopra individuata, rappresenta un elemento non solo di riferimento ma di rilevanza notevole nella complessa attività aziendale; - il periodo di sospensione dell’attività...giugno 2013/giugno 2014, che rappresenta pertanto un intero anno di attività, è ricompreso proprio nel periodo di massima “produzione”: il periodo estivo rappresenta infatti il momento più importante dell’attività aziendale; ed è innegabile, in questo senso, che l’utilizzo della terrazza e/o dell’area discoteca, anche nei limiti di quanto richiamato nel provvedimento emesso dall’Ente autorizzatorio, avrebbe consentito la realizzazione di proficui introiti; - è, d’altro canto, altresì, inconfutabile che uno stabilimento balneare realizza il punto di massimo introito durante il periodo estivo, ne discende pertanto che l’impossibilità di poter utilizzare la parte dei locali al chiuso così come la stessa terrazza per la quale è stata presentata la DUAP, abbiano di fatto inciso in maniera negativa sui risultati economici dell’intera attività aziendale; - esaminato l’andamento del ramo aziendale per gli anni che vanno dal 2013 al 2018, così come individuati nei bilanci e nella documentazione prodotta dalla società, considerato altresì che il volume d’affari, in termine di fatturato medio attribuibile alla sola attività della discoteca, risulta essere pari a € 440.000,00 circa, mentre il volume d’affari dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 è pari a € 250.354,00 ed il successivo fatturato dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 è pari a € 534.291,00, conseguentemente rilevando una media di € 392.000,00 e con uno scostamento negativo sulla media complessiva di € 48.000,00; - considerato ulteriormente che dai costi come rilevati nei prospetti che corredano e completano la presente relazione, l’esercizio 2013, quale base di riferimento, si chiude con una perdita di € 40.628,00, si ritiene che il danno subito dalla ricorrente possa essere quantificato e rapportato oltreché al solo valore delle perdite dell’anno 2013, anche con l’aggiunta di un ulteriore indennizzo pari al minor utile conseguito nel 2014, per cui l’importo viene complessivamente individuato in una somma arrotondata pari a € 65.000,00 (sessantacinquemila/00); - tale importo viene ritenuto congruo anche confrontandolo con la media dei risultati dei due esercizi a regime tra quelli posti ad oggetto dell’indagine (2017 e 2018, risultato medio 79.000 euro) e prudenzialmente ridotto di una somma indicativamente riferibile alla fase di start up.”*

Orbene tale *modus procedendi* appare esaustivo, logico e convincente, per cui non vi sono ragioni oggettive per discostarsi dalle conclusioni del perito, potendosi, dunque, condividere, la

quantificazione finale del danno da ritardo dallo stesso operata in euro 65.000, cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda sino a quella di effettivo soddisfo.

Pertanto la domanda di risarcimento del danno presentata dalla ricorrente deve trovare accoglimento nei termini dianzi descritti, come da dispositivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono parimenti liquidate in dispositivo.

In relazione alla quantificazione del compenso peritale, esaminata la relativa richiesta depositata dal perito, il Collegio ritiene congrua la somma complessiva di euro 12.000, al lordo di euro 4.000,00 già corrisposte dalle parti a titolo di acconto, oltre agli accessori di legge, da corrispondere con le modalità precisate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) condanna il Comune di Cagliari al pagamento in favore della ricorrente Il Lido S.r.l. della somma di euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00), oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda a quella di effettivo soddisfo.

Condanna lo stesso Comune di Cagliari alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato.

Liquida in euro 12.000,00 (dodicimila/00) il compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio e lo pone a carico del Comune di Cagliari, che dovrà: - rifondere alla ricorrente la somma di euro 2.000,00 (duemila/00), da quest'ultima corrisposta al consulente tecnico d'ufficio a titolo di acconto; - corrispondere al consulente tecnico d'ufficio la somma di euro 8.000,00 (ottomila/00), quale differenza tra l'importo del compenso liquidato in favore del perito (euro 12.000,00) e quello dell'acconto già complessivamente ricevuto dalle parti (euro 4.000,00), oltre a spese forfetarie, IVA e CPU come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonio Plaisant

IL PRESIDENTE
Marco Lensi

IL SEGRETARIO

